



Ordine degli Ingegneri  
della Provincia  
di Roma



Fondazione  
Ordine degli Ingegneri  
Provincia di Roma

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Al Capo di Gabinetto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ai Provveditorati Regionali alle OO.PP.  
Al Presidente e Amministratore delegato dell'ANAS  
Al Presidente di RFI  
All'Amministratore delegato di RFI  
Al Presidente di CONSIP  
Al Presidente di SOGESID  
Al Presidente di INVITALIA  
Al Presidente della Regione Lazio  
Al Presidente della Città Metropolitana di Roma  
Al Sindaco del Comune di Roma  
Al Presidente e Direttore Generale di AISCAT  
Al Presidente di ENAC e di ENAV  
E, p.c.  
Al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. presso il MIT  
Al Presidente dell'ANAC  
Alla Direzione Generale della Regolamentazione dei LL.PP. del MIT  
Alla Direzione Generale Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del MIT  
Al Presidente del Consiglio di Stato  
Al Presidente della Corte dei Conti  
All'Avvocatura Generale dello Stato  
Ai Presidenti delle Regioni

Oggetto: Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.  
Parere del C.T.A.P. 30 luglio 2020 su competenze e compensi del collegio consultivo tecnico.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dell'art. 2233 del codice civile, a tutela della professione degli Ingegneri, ha approvato il parere che si allega, predisposto dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici della sua Fondazione in tema di competenze e compensi per i componenti del collegio consultivo tecnico.

L'Ordine si riserva di aggiornare, qualora necessario, il presente parere tramite il CTAP.

Si confida di dare un utile contributo anche in vista della prossima scadenza del 16 agosto 2020 entro la quale, per tutti i contratti di lavori pubblici in corso di esecuzione di importo superiore alla soglia comunitaria, è obbligatoria la costituzione dei collegi consultivi tecnici di cui all'art. 6 del d.l. n. 76 del 2020.

Con i più cordiali saluti,

Il Consigliere Coordinatore Firmato digitalmente CTAP

Ing. Tullio Russo **TULLIO RUSSO**

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri

Ing. Carla Cappiello

**CAPPIELLO**

**CARLA**

**03.08.2020**

**13:07:34**

**UTC**

All. Parere CTAP n. CN = RUSSO TULLIO  
O = Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Roma  
C = IT 30/08/2020

**PARERE DEL C.T.A.P.**

**n. 3 del 30 luglio 2020**

Oggetto: Sul collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.  
1. Premessa. 2. Compiti e funzioni del collegio consultivo tecnico. 3. Nomina del collegio consultivo tecnico. 4. Disposizioni del d.l. n. 76 del 2020 sui compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico. 5. Compensi relativi ad attività correlate al collegio consultivo tecnico. 6. Valutazioni del C.T.A.P. sul compenso per i componenti del collegio consultivo tecnico. N. 6 allegati - schemi di calcolo esemplificativi.

**1. Premessa**

L'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, ha disposto, nell'ambito della realizzazione di ciascuna opera pubblica di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un collegio consultivo tecnico.

Tale organismo era stato inizialmente introdotto dall'articolo 207 del d.lgs. n. 50 del 2016 tra i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale al quale le parti avrebbero avuto la facoltà di rivolgersi al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto.

Dopo appena un anno dall'istituzione, il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, aveva abrogato il citato articolo 207 e quindi la possibilità di costituire il collegio consultivo tecnico.

La facoltà per le parti di rivolgersi al collegio consultivo tecnico era stata successivamente reintrodotta – seppur per un periodo transitorio - dall'art. 1, c. 11, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto *Sblocca cantieri*), convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55. Tale disposizione è stata comunque ora dall'art. 6, c. 9, del d.l. n. 76 del 2020.

Il collegio consultivo tecnico, come previsto dall'art. 6 del d.l. n. 76 del 2020, differisce tuttavia da quello reintrodotta dal decreto Sblocca cantieri non solo per l'obbligatorietà della costituzione per tutti i lavori, sia in corso che da avviare, di importo superiore alla soglia comunitaria – aspetto di per sé già fortemente innovativo se non addirittura dirompente – ma anche in quanto l'art. 6 cit., ed in parte il precedente articolo 5, ne disciplinano l'attività e le funzioni che risultano ampliate e maggiormente dettagliate rispetto a quanto previsto nella normativa previgente.

L'articolo 6, al comma 1, limita temporalmente l'obbligo di costituire il collegio consultivo tecnico fino



al 31 luglio 2021, specificando che per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria per i quali l'esecuzione:

- non sia ancora iniziata al 17 luglio 2020, la costituzione del collegio consultivo tecnico deve avvenire prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data;
- sia già iniziata al 17 luglio 2020, la costituzione del collegio consultivo tecnico deve avvenire entro il termine di trenta giorni decorrenti da tale data e, pertanto, entro il 16 agosto 2020.

L'articolo 6 prevede inoltre due ulteriori disposizioni normative di rilievo.

La prima disposizione, introdotta al comma 4, riguarda i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria per i quali le parti hanno comunque la facoltà (e, in questo caso, non l'obbligo) di nominare il collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti e delle funzioni che il d.l. n. 76 del 2020 attribuisce al collegio per le opere di importo superiore alla soglia comunitaria.

La seconda disposizione, introdotta al comma 5, si riferisce alla possibilità offerta alle stazioni appaltanti, tramite il responsabile del procedimento, di costituire un collegio consultivo tecnico per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Sulla base di tali premesse, tenuto conto dell'impatto della disposizione legislativa in esame nell'ambito dei lavori pubblici e dell'interesse che tale norma riveste per la professione dell'Ingegnere, il C.T.A.P., previa disamina dei compiti e delle funzioni assegnate al collegio consultivo tecnico, ritiene opportuno provvedere all'individuazione di un criterio per la determinazione del compenso professionale spettante ai componenti del collegio, in modo da fornire uno strumento utile sia alle stazioni appaltanti e ai responsabili dei procedimenti, che hanno il compito di nominare il collegio determinando il relativo impegno di spesa, sia ai professionisti che potranno essere chiamati a svolgere tali funzioni.

\* \* \*

## 2. Compiti e funzioni del collegio consultivo tecnico

Al fine di individuare un criterio per la determinazione del compenso spettante ai componenti del collegio consultivo tecnico, si ritiene utile richiamare i compiti che il d.l. n. 76 del 2020 attribuisce a tale organismo. Innanzitutto, l'articolo 6, al comma 1, prevede che il collegio consultivo tecnico svolga i compiti previsti dall'articolo 5 e abbia le funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Con riferimento ai **compiti di cui all'articolo 5**, si rileva che quest'ultimo, al comma 2, prevede che nelle ipotesi di sospensione dei lavori per gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19, nonché per gravi ragioni di pubblico interesse, su determinazione del collegio consultivo tecnico, le stazioni appaltanti autorizzano, nei successivi dieci giorni, la prosecuzione dei lavori

nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Inoltre, l'articolo 5, al comma 3, prevede che nelle ipotesi di sospensione dei lavori per gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Infine, sempre relativamente all'articolo 5, il comma 4 prevede che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'art. 108, c. 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, la risoluzione del contratto, previo parere del collegio consultivo tecnico.

Con riferimento alle **funzioni previste dall'articolo 6**, il comma 3 prevede che il collegio consultivo può:

- procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte;
- convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

È importante rilevare che l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; viceversa, l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni (o venti giorni in caso di particolari esigenze istruttorie) decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni.

\* \* \*

### 3. Nomina del collegio consultivo tecnico

Un ulteriore elemento di cui occorre tener conto per l'individuazione un criterio per la determinazione del compenso spettante ai componenti del collegio consultivo tecnico riguarda le modalità di nomina dei medesimi componenti, come previste dal d.l. n. 76 del 2020, incluse le competenze professionali richieste

COD.ENTE: ORTIG\_RN - OUT - PROT.N. 0004304 DEL 03/08/2020



e gli accertamenti in ordine al numero di incarichi che è possibile svolgere.

In particolare, l'art. 6, c. 2, del d.l. n. 76 del 2020 prevede che il collegio consultivo tecnico sia formato, **a scelta della stazione appaltante**, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste.

In merito alle competenze, il comma 2 cit. richiede che i componenti del collegio siano *dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento.*

Con riferimento alle modalità di nomina, il d.l. n. 76 del 2020 individua tre possibili percorsi prevedendo che:

- i componenti del collegio possano essere scelti dalle parti di comune accordo,
- le parti possano concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte,
- fermi restando i primi due punti, nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Nel caso di nomina facoltativa del collegio consultivo tecnico da parte della stazione appaltante nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 6, c. 5, del d.l. n. 76 del 2020, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. In questa ipotesi, ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio non sono incompatibili con quelle di componente per la fase dell'esecuzione.

Con riferimento ai requisiti soggettivi che i componenti del collegio consultivo tecnico devono possedere, oltre a quanto già richiamato in merito alle competenze professionali, rileva la disposizione prevista dall'art. 6, c. 8, secondo cui un componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

Inoltre, in caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di

maturazione del ritardo.

Infine, è opportuno richiamare le disposizioni del d.l. n. 76 del 2020 in merito al momento a partire dal quale il collegio consultivo tecnico è formalmente costituito e a quello in cui esso è sciolto. In proposito, l'articolo 6 prevede espressamente:

- al comma 2, che il collegio si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente e che all'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto;
- al comma 6, che il collegio è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

\* \* \*

#### **4. Disposizioni del d.l. n. 76 del 2020 sui compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico**

L'articolo 6, al comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 fornisce alcune disposizioni generali alle quali è necessario attenersi per la determinazione dei compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico. In particolare, è espressamente previsto che il compenso sia proporzionato:

- al valore dell'opera,
- al numero delle determinazioni assunte,
- alla qualità delle determinazioni assunte,
- alla tempestività delle determinazioni assunte.

Ulteriori disposizioni di cui all'art. 6, c. 7, del d.l. n. 76 del 2020, rilevanti ai fini della determinazione del compenso, sono le seguenti:

- in mancanza di determinazioni o pareri ai componenti spetta un gettone unico onnicomprensivo;
- in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo;
- il compenso è liquidato unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva l'emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto;
- non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio.

Con riferimento all'impossibilità di nomina di consulenti tecnici d'ufficio, si osserva che il legislatore ha evidentemente tenuto conto delle competenze tecniche necessariamente presenti all'interno del collegio consultivo tecnico e, pertanto, la disposizione è rilevante in quanto attribuisce implicitamente tali funzioni al collegio stesso.

Infine, viene specificato che i compensi dei componenti del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

\* \* \*



## 5. Compensi relativi ad attività correlate al collegio consultivo tecnico

Il C.T.A.P., nel constatare la portata fortemente innovativa e le positive ricadute prevedibili sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche derivanti dalle disposizioni riguardanti il collegio consultivo tecnico introdotte dal d.l. n. 76 del 2020, osserva che alcuni dei compiti e delle funzioni attribuiti al collegio risultano correlati a quelli svolti dal:

- supporto esterno al responsabile del procedimento durante la fase di esecuzione dei lavori;
- collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera;
- esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

Il richiamo dei compiti correlati e attribuiti a tali figure può essere utile come riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti del collegio.

Relativamente alle **attività di supporto esterno al responsabile del procedimento durante la fase di esecuzione dei lavori**, indicate all'art. 10, c. 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, le funzioni che presentano connessione con l'attività del collegio consultivo tecnico sono quelle di cui alle lettere r), v), z), aa), bb) e cc), secondo cui il responsabile del procedimento:

- r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m);
- bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

Il compenso per le attività di supporto esterno al responsabile del procedimento durante la fase di esecuzione dei lavori è stabilito dal d.m. 17 giugno 2016, recante *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, che nella tavola Z-2 "prestazioni e parametri (Q) di incidenza" prevede, per la fase di esecuzione, il parametro QcI.13 *Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.*, posto pari a 0,040 per tutte le categorie di lavori.

Per quanto riguarda il **collaudatore tecnico-amministrativo**, si ricorda che ai sensi dell'art. 215 del d.P.R. n. 207 del 2010:

1. *Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di*

*verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.*

2. *Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.*
3. *Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.*

Nei successivi articoli (artt. 216-238) del d.P.R. n. 207 del 2010 sono dettagliati i compiti del collaudatore tecnico-amministrativo e, in particolare, con riferimento a quelli maggiormente correlati all'attività del collegio consultivo tecnico, si rileva che:

- l'art. 219, c. 3, prevede che *“La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto”*;
- l'art. 225, c. 3, prevede che *“Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva”*;
- l'art. 238, c. 2, prevede che *“L'importo da prendere a base del compenso [del collaudatore tecnico amministrativo, n.d.r.] è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore”*;
- l'art. 238, c. 3, prevede che *“Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento”*.

Anche il compenso per il collaudo tecnico-amministrativo è stabilito dal d.m. 17 giugno 2016, che nella tavola Z-2 “prestazioni e parametri (Q) di incidenza” prevede, per la fase di verifiche e collaudi, il parametro QdI.01 *Collaudo tecnico amministrativo*, posto pari a 0,080 per tutte le categorie di lavori. Viene inoltre precisato, nella nota riportata in calce nella stessa tabella, che in caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20%.

Infine, con riferimento ai compiti dell'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, si ricorda che, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'esperto verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettua eventuali ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e formula, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

I relativi compensi sono definiti prendendo come riferimento i limiti stabiliti dal d.m. 31 gennaio 2018, recante *Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale*.



\*\*\*

#### **6. Valutazioni del C.T.A.P. sul compenso per i componenti del collegio consultivo tecnico**

In considerazione di quanto innanzi esposto, in ottemperanza alle disposizioni del d.l. n. 76 del 2020, il C.T.A.P. ritiene che il compenso spettante ai componenti del collegio consultivo tecnico sia da suddividere in due parti, entrambe dipendenti dal valore dell'opera, di cui:

- un compenso fisso, onnicomprensivo (gettone unico), da corrispondere anche in mancanza di determinazioni o pareri da parte del collegio;
- un compenso variabile, in funzione del numero, della qualità e della tempestività delle determinazioni assunte.

\*\*\*

Con riferimento al compenso fisso, il C.T.A.P. rileva che, pur in assenza di determinazioni e pareri da parte del collegio consultivo tecnico, la congruità del relativo importo sia necessaria sulla base delle seguenti considerazioni.

La prima considerazione trae spunto dall'art. 6, c. 2, del d.l. n. 76 del 2020, secondo cui all'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

È evidente, infatti, che i componenti del collegio dovranno comunque esaminare il progetto, il contratto e gli atti tecnico-amministrativi via via prodotti nel corso dell'esecuzione per poter prontamente rispondere alla richiesta di pareri e assumere proprie determinazioni. Le tempistiche assegnate al collegio per tali atti, anche in considerazione dell'entità delle opere alle quali si fa riferimento, sarebbero infatti del tutto incompatibili con la complessità dei provvedimenti richiesti laddove i componenti del collegio non fossero già edotti dei contenuti del progetto in corso di realizzazione e dell'andamento dell'esecuzione del contratto. In altri termini, pur se non esplicitamente indicato nel testo normativo, il C.T.A.P. ritiene che le tempistiche ristrette per la formulazione di pareri e determinazioni impongano sostanzialmente che il collegio, dal momento della nomina e fino alla conclusione del proprio incarico, sia tenuto ad essere costantemente aggiornato sull'andamento contrattuale, oltre che sulla base delle comunicazioni tra le parti e degli atti prodotti anche effettuando direttamente visite in cantiere.

La seconda considerazione attiene alla limitazione prevista dall'art. 6, c. 8, del d.l. n. 76 del 2020, secondo cui un componente non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. Tale disposizione implica che, laddove un professionista ricopra un numero di incarichi pari al limite massimo previsto, non potrà acquisire ulteriori incarichi. Pertanto, il compenso fisso deve necessariamente tener conto dei vincoli professionali che l'assunzione dell'incarico attribuisce al componente del collegio.

Per quanto sopra esposto, il C.T.A.P. ritiene che per il compenso fisso spettante a ciascun componente del collegio consultivo tecnico si possa far riferimento, in analogia all'attività di supporto esterno al responsabile del procedimento durante la fase di esecuzione dei lavori, al d.m. 17 giugno 2016 utilizzando il parametro QcI.13 *Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.*, di cui alla

tavola Z-2 “prestazioni e parametri (Q) di incidenza”, ridotto del 25%.

Nel caso di collegio consultivo di cui all'art. 6, c. 5, del d.l. n. 76 del 2020, costituito per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, il C.T.A.P. ritiene che per il compenso fisso spettante a ciascun componente del collegio si possa far riferimento al d.m. 17 giugno 2016 utilizzando il parametro QbIII.10 *Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto*, di cui alla tavola Z-2 “prestazioni e parametri (Q) di incidenza”, ridotto del 25%.

Ai sensi dell'art. 6, c. 7, quarto periodo, del d.m. 17 giugno 2016, il compenso fisso innanzi stabilito può essere aumentato fino al 25% a discrezione della stazione appaltante.

\*\*\*

Con riferimento al compenso variabile spettante a ciascun componente del collegio consultivo tecnico, anch'esso da commisurare al valore dell'opera, il C.T.A.P. ritiene che, per ciascuna determinazione e parere del collegio adottati ai sensi del d.m. 17 giugno 2016, si possa far riferimento ai seguenti valori:

- determinazione sospensione dei lavori (art. 5, c. 2) 15% del compenso fisso
- determinazione causa sospensione dei lavori (art. 5, c. 3) 15% del compenso fisso
- parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, c. 4) 25% del compenso fisso
- determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte (art. 6, c. 3) 25% del compenso di cui al d.m. 31 gennaio 2018

Con riferimento alla tempestività nell'assunzione di tali provvedimenti, rispetto ai termini stabili dal d.l. n. 76 del 2020, all'atto del conferimento dell'incarico ai componenti del collegio, le stazioni appaltanti fissano la decurtazione da applicare al compenso, per ciascun parere o determinazione assunto oltre i termini fissati, in misura compresa tra un decimo a un terzo del compenso stesso.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6, c. 3, quarto periodo, del d.l. n. 76 del 2020, le parti esprimano in forma scritta la motivata volontà di non attribuire alle determinazioni del collegio consultivo tecnico la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, i valori sopra indicati per il compenso variabile sono decurtati del 25%.

\*\*\*

Al fine di verificare l'incidenza dei criteri sopra esposti, si riportano in allegato, a titolo esemplificativo, i compensi (fissi e variabili) per due categorie di opere e per tre diversi importi.

\*\*\*

Con riferimento alle spese, il C.T.A.P. ritiene applicabile l'art. 5 del d.m. 17 giugno 2016, secondo cui l'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

\*\*\*



Il presente parere si rimette all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, competenze ai sensi dell'art. 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dell'art. 2233 del codice civile, affinché possa valutare le iniziative ritenute più opportune a tutela della professione degli Ingegneri.

Roma, 30 luglio 2020

**IL RELATORE<sup>1</sup>**

**PROF. ING. FABIO RUSSO**

RUSSO FABIO  
ORDINE DEGLI  
INGEGNERI DELLA  
PROVINCIA DI  
ROMA  
Ingegnere  
30.07.2020  
20:17:28 UTC

**IL COORDINATORE DEL C.T.A.P.<sup>2</sup>**

**ING. TULLIO RUSSO**

**Firmato  
digitalmente da**

**TULLIO RUSSO**

CN = RUSSO TULLIO  
O = Ordine degli  
Ingegneri della Provincia  
di Roma  
C = IT

<sup>1</sup> Professore di ruolo di II fascia presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Roma La Sapienza

<sup>2</sup> Consigliere Fondazione, già Presidente f.f. Consiglio Superiore LL.PP. e Provveditore OO.PP.

**ALLEGATO 1**

Categoria: **Infrastrutture per la mobilità**

Destinazione funzionale: **Viabilità ordinaria**

ID. opere: **V.02**

Identificazione delle opere: **Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili**

Grado di complessità G: **0,45**

Importo: **€ 5.350.000,00**

**Compenso fisso** € 3.636,85

**Compenso variabile per:**

- |   |            |
|---|------------|
| – determinazione sospensione dei lavori (art. 5, c. 2)  | € 545,53   |
| – determinazione causa sospensione dei lavori (art. 5, c. 3)  | € 545,53   |
| – parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, c. 4)   | € 909,21   |
| – determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte (art. 6, c. 3) - Controversia di importo pari a € 2.500.000,00 | € 8.750,00 |



ALLEGATO 2

Categoria: **Infrastrutture per la mobilità**

Destinazione funzionale: **Viabilità ordinaria**

ID. opere: **V.02**

Identificazione delle opere: **Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili**

Grado di complessità G: **0,45**

Importo: **€ 10.000.000,00**

**Compenso fisso** € 6.189,61

**Compenso variabile per:**

- |   |            |
|---|------------|
| – determinazione sospensione dei lavori (art. 5, c. 2)  | € 928,44   |
| – determinazione causa sospensione dei lavori (art. 5, c. 3)  | € 928,44   |
| – parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, c. 4)   | € 1.547,40 |
| – determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte (art. 6, c. 3) - Controversia di importo pari a € 2.500.000,00 | € 8.750,00 |

ALLEGATO 3

Categoria: **Infrastrutture per la mobilità**

Destinazione funzionale: **Viabilità ordinaria**

ID. opere: **V.02**

Identificazione delle opere: **Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili**

Grado di complessità G: **0,45**

Importo: **€ 50.000.000,00**

**Compenso fisso** € 25.869,74

**Compenso variabile per:**

- |  |             |
|--|-------------|
| – determinazione sospensione dei lavori (art. 5, c. 2)   | € 3.880,46  |
| – determinazione causa sospensione dei lavori (art. 5, c. 3)   | € 3.880,46  |
| – parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, c. 4)  | € 6.467,43  |
| – determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte (art. 6, c. 3) - Controversia di importo pari a € 10.000.000,00 | € 15.000,00 |





ALLEGATO 4

Categoria: **Edilizia**

Destinazione funzionale: **Sanità, Istruzione, Ricerca**

ID. opere: **E.10**

Identificazione delle opere: **Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria**

Grado di complessità G: **1,20**

Importo: **€ 5.350.000,00**

<b>Compenso fisso</b>	€ 9.293,26
-----------------------	------------

**Compenso variabile per:**

- |   |            |
|---|------------|
| – determinazione sospensione dei lavori (art. 5, c. 2)  | € 1.393,99 |
| – determinazione causa sospensione dei lavori (art. 5, c. 3)  | € 1.393,99 |
| – parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, c. 4)   | € 2.323,31 |
| – determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte (art. 6, c. 3) - Controversia di importo pari a € 2.500.000,00 | € 8.750,00 |

**ALLEGATO 5**

Categoria: **Edilizia**

Destinazione funzionale: **Sanità, Istruzione, Ricerca**

ID. opere: **E.10**

Identificazione delle opere: **Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria**

Grado di complessità G: **1,20**

Importo: **€ 10.000.000,00**

**Compenso fisso** € 16.505,62

**Compenso variabile per:**

- |   |            |
|---|------------|
| – determinazione sospensione dei lavori (art. 5, c. 2)  | € 2.475,84 |
| – determinazione causa sospensione dei lavori (art. 5, c. 3)  | € 2.475,84 |
| – parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, c. 4)   | € 4.126,40 |
| – determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte (art. 6, c. 3) - Controversia di importo pari a € 2.500.000,00 | € 8.750,00 |

ALLEGATO 6

Categoria: **Edilizia**

Destinazione funzionale: **Sanità, Istruzione, Ricerca**

ID. opere: **E.10**

Identificazione delle opere: **Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria**

Grado di complessità G: **1,20**

Importo: **€ 50.000.000,00**

**Compenso fisso** € 68.985,96

**Compenso variabile per:**

- |  |             |
|--|-------------|
| – determinazione sospensione dei lavori (art. 5, c. 2)   | € 10.347,89 |
| – determinazione causa sospensione dei lavori (art. 5, c. 3)   | € 10.347,89 |
| – parere sulla risoluzione del contratto (art. 5, c. 4)  | € 17.246,49 |
| – determinazione sulla risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte (art. 6, c. 3) - Controversia di importo pari a € 10.000.000,00 | € 15.000,00 |